

Comune di Statte
Provincia di Taranto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER SERVIZIO CANILE RIFUGIO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di canile rifugio per la custodia dei cani abbandonati catturati sul territorio del Comune di Statte e attualmente collocati presso un canile rifugio convenzionato con quest'Amministrazione Comunale, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono, nonché alle prescrizioni stabilite legge vigenti in materia di cattura e tutela degli animali d'affezione. A tal proposito l'Aggiudicatario dovrà, entro quindici giorni dalla decorrenza del presente appalto, ritirare tutti i cani appartenenti al Comune di Statte e ricoverati presso il canile rifugio suddetto.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto per il servizio è stabilito in € 547.500,00 (IVA esclusa) per la durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula del contratto tenendo conto di un numero base di cani pari a 120 ed un importo, a base di gara, pari a € 2,50 oltre IVA, per il mantenimento giornaliero per cane secondo le indicazioni specificate nel presente capitolato e nel rispetto delle vigenti norme in materia; l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di aumentare il numero dei cani ricoverati in base alle esigenze che dovessero subentrare e chiaramente in base alle disponibilità dei posti liberi esistenti presso la struttura del canile rifugio che si è aggiudicato l'appalto, e pertanto in sede di presentazione delle offerte, le ditte concorrenti dovranno specificare il numero degli ulteriori posti da mettere eventualmente a disposizione per tale fine.

ART. 3 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura d'appalto la ditta dovrà possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione ad una C.C.I.A.A.;
- essere in possesso di un canile autorizzato ai sensi della L.R. 12/95 e 26/06 – in tal senso dovrà essere prodotta la seguente documentazione: titolo di proprietà o titolo di godimento reale degli immobili costituenti la struttura adibita a canile/rifugio; autorizzazione/certificato igienico sanitario relativo alla struttura canile rifugio; certificato di agibilità degli immobili; autorizzazione allo scarico ovvero attestazione di idoneità dell'impianto di smaltimento delle acque reflue provenienti dalla struttura.
- il canile deve essere ubicato nel territorio di competenza dell'ASL TA\1, che si intende corrispondente al territorio provinciale;
- il canile deve essere in possesso di un numero di box o posti cane tale da poter consentire il ricovero di almeno 120 cani provenienti dal Comune di Statte collocati attualmente presso altro canile rifugio convenzionato.

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio di canile rifugio avverrà con il metodo procedura aperta criterio del prezzo più basso, ai sensi del D. lgs n.163/06 art.82.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente, per le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione, prima di respingerle, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta considerati pertinenti secondo le prescrizioni del capitolato speciale e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Tutti i termini disposti nel capitolato sono da intendersi come perentori.

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposte nel disciplinare di gara sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in analogia a quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. 163/06, nei limiti previsti dagli artt.38-45

Il recapito del plico relativo alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo gli stessi non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

L'offerta, immediatamente vincolante per la ditta, impegnerà l'Amministrazione solo al momento del perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In caso di rinuncia da parte della ditta prima della stipula del contratto l'Ente provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria fatti salvi i danni e le spese.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto oggetto del presente capitolato avrà durata di anni 5 (cinque), avrà decorrenza dal giorno della stipula del contratto di appalto che inoltre dovrà risultare d'apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti, ai sensi dell'art. 302÷304 del D.P.R. n° 207/2010

Alla fine di questo periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza ulteriori adempimenti delle parti.

ART. 6 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

I concorrenti all'appalto dovranno prestare deposito cauzionale provvisorio corrispondente al 2% (duepercento) dell'importo dell'appalto, esclusivamente in una delle seguenti forme:

❖ Dichiarazione di impegno a produrre, a favore di questo Ente :

- a) prima della stipulazione del contratto, fideiussione - bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D. Lgs. n. 385/1993, art. 107, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell' Economia e delle Finanze - per l' esecuzione del contratto, di validità pari alla durata del contratto medesimo e contenente l' impegno a prorogarne l' efficacia su richiesta dell' Ente.

La fideiussione :

- dovrà essere prestata ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, art. 113 ;
- dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all' eccezione di cui al cod. civ., art. 1957/2, nonché l' operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ;
- dovrà essere di importo pari a quello che sarà richiesto ;

Inoltre sarà tenuta a risarcire al Comune di Statte l'eventuale danno per:

- 1) prestazione non eseguita;
- 2) ripetizione della gara;
- 3) aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria, per il restante periodo contrattuale non coperto dall'originario contratto.

ART. 7 – EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria. Il verbale di aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto definitivo, che sarà stipulato con il Responsabile del Servizio competente a rogito del Segretario Comunale.

L'offerente trascorsi centottanta giorni dalla data di aggiudicazione (definitiva) della gara, senza che si sia provveduto alla stipula del contratto e sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta.

ART. 8 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante, successivamente, procede alla verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

Si avverte che, in difetto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni da parte della stazione appaltante.

All'aggiudicazione definitiva seguirà la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio nell'importo risultante dall'atto di aggiudicazione, verrà liquidato previa verifica dell'ufficio competente, in rate trimestrali posticipate entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sugli effettivi servizi svolti, ai sensi del D. L.vo n° 192/2012. Alle fatture dovranno essere allegati: - estratto in copia conforme del registro di carico/scarico dei cani appartenenti al Comune di Statte.

Ogni somma che risultasse erroneamente corrisposta potrà essere in qualunque momento trattenuta nel mese successivo alla conoscenza.

ART. 10 – DESCRIZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

La ditta incaricata del servizio deve provvedere:

1. Nell'affidamento in custodia presso la struttura di n° 120 cani randagi di qualsiasi taglia.
2. Nel ritiro dei randagi presso le strutture dei canili sanitari e trasporto fino al canile di proprietà della ditta e al trasporto, presso luogo indicato dall'Amministrazione Comunale, al termine della convenzione. Il ritiro dei cani presso i canili sanitari dovrà avvenire entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte dell'Ente e/o da parte dei Servizi Veterinari dell'A.S.L. TA\1.
3. Il mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti.
4. La pulizia giornaliera dei siti di stabulazione e le periodiche disinfestazioni da attuare comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità a giudizio del Servizio Veterinario della A.S.L.
5. La somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria, competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi) avvalendosi di veterinario libero professionista;
6. La fornitura e la somministrazione dei pasti con alimenti idonei e conformi alle tabelle che la A.S.L. (Servizio Veterinario) avrà cura di fornire e comunque in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di

ogni singolo animale; inoltre si dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere;

7. avere ed attuare un idoneo piano di derattizzazione programmata;
8. consentire agli animali un adeguato periodo di sgambettamento in idonea area all'uopo destinata;
9. alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dal Comune per la custodia del cane;
10. all'affido dei cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta; a tale scopo la ditta dovrà comunicare al Comune un orario di disponibilità non inferiore a due ore giornaliere per minimo tre giorni feriali settimanali nelle quali gli interessati possono visitare gli animali ospitati;
11. a fornire indicazioni sui cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta;
12. Gli oneri e le spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa.
13. La tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento e tenuta di specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste.
14. a comunicare al Comune ed all'Asl competente con apposita relazione trimestrale il numero di cani introdotti, dei presenti e dei deceduti;
15. a rendersi disponibile alle verifiche disposte dal Comune appaltante.

ART. 11 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La prestazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario competente per territorio secondo le vigenti disposizioni legislative e del D.E.L. (Direttore di Esecuzione Lavori). Le morti naturali e/o gli eventuali abbattimenti di esemplari, le cui cause dovranno essere certificate dal Servizio Veterinario, devono essere comunicati immediatamente a questo Comune. La ditta vincitrice dovrà inoltre consentire al personale di questa Amm.ne di accedere alla struttura destinata ad ospitare i cani randagi affidati in mantenimento, per le verifiche e le ispezioni del caso, fornendo altresì la possibilità di verificare la tenuta dei registri e della documentazione di cui al punto 13 del precedente art. 12. Per quanto non espressamente riportato si rimanda agli artt. 310 e 311 del D.P.R. n° 207/2010.

ART. 12 – PERSONALE

Nell'espletamento del servizio in oggetto, la ditta incaricata si dovrà dotare di personale competente ed esperto ed ad applicare integralmente tutte le norme del C.C.N.L per i dipendenti del settore oggetto della presente convenzione, nonché a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 – ATTREZZATURE E MATERIALI

Tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per svolgere i servizi in oggetto, dovranno essere adeguati al tipo di operazioni richieste nel presente Capitolato e dovranno essere forniti dalla ditta appaltatrice .

In particolare la ditta appaltatrice:

1. ha l'obbligo di mettere a disposizione del proprio personale tutti i macchinari occorrenti per il servizio di cui all'oggetto;
2. ha l'obbligo di servirsi di attrezzature conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza;

ART. 14 – SUDDIVISIONE DEGLI ONERI

Oneri e obblighi a carico della ditta aggiudicataria:

L'appaltatore svolgerà i servizi indicati nelle prescrizioni tecniche, provvedendo direttamente all'organizzazione del personale e dei mezzi necessari.

Sono in particolare a carico della ditta aggiudicataria:

- a) Spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto;
- b) Organizzazione del servizio con tutto il personale necessario sotto l'aspetto professionale e numerico;
- c) Osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore.

La Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse o indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante accertata l'inadempienza procederà rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n° 207/2010.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dai pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimenti di danni.

- d) Dotarsi e reintegrare della piccola e grande attrezzatura per l'espletamento del servizio in oggetto che dovrà inoltre essere conforme alle vigenti norme di legge.
- e) Comunicare le generalità del personale che sarà addetto al servizio.

ART. 15 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Rientrando i servizi in oggetto dell'appalto tra quelli pubblici essenziali previsti dalla Legge 12.06.1990 n.146, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare in caso di sciopero le prestazioni del servizio.

Degli scioperi del proprio personale, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 48 ore. Per quanto non espressamente riportato si rimanda all'art. 308 del D.P.R. n° 207/2010.

ART. 16 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

ART. 17 – CONTROLLO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio stesso.

Le modalità di controllo, per accertare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato si esplicano:

- a) con proprio personale accompagnato dai medici veterinari del servizio sanitario dell'ASL competente attraverso sopralluoghi per verificare lo stato di mantenimento degli animali nonché il rispetto di tutte le norme, organizzative e amministrative del presente capitolato;
- b) con proprio personale per l'ispezione delle attrezzature e dei locali di ricovero. e su quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte quelle norme stabilite nel presente capitolato;

La Ditta è tenuta ad individuare una figura di riferimento all'interno della propria struttura organizzativa, con funzione di rappresentante in sede di contestazione. Tale rappresentante dovrà presentarsi, nel modo più sollecito, presso il luogo ove si è verificata l'inadempienza e constatato l'evento, di concerto con un rappresentante del Comune, sottoscrivere un modello di accertamento, che sarà poi trasmesso in copia alla Ditta, come verbale di constatazione sulla base del quale dovranno essere formulate le controdeduzioni. Per quanto non espressamente riportato si rimanda agli artt. 309 e 312÷325 del D.P.R. n° 207/2010.

ART. 18 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

Nel caso in cui dalle verifiche previste dal precedente art. 17 fosse accertata l'inosservanza, anche parziale, delle norme contenute nel presente capitolato, sarà applicata una penale così come previsto dagli artt. 298 e 145 del D.P.R. 207/2010. Resta inteso che nel caso si verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederebbe alla denuncia di tali episodi alla competente Autorità Giudiziaria per l'adozione dei relativi provvedimenti di legge. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale e corretta osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per la conduzione dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla Legge, dal presente capitolato e dal contratto.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata, verrà contestata alla Ditta appaltatrice mediante corrispondenza eventualmente anticipata tramite fax e la stessa Ditta dovrà rispondere per iscritto le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, mentre trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

In ogni caso, previo esame delle deduzioni della Ditta, deciderà insindacabilmente l'Amministrazione Comunale sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

La Stazione Appaltante nominerà ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n° 207/2010 il D.E.L. con i compiti affidati dall'art. 301 dello stesso Decreto.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- rifiuto di stipulare il contratto;
- mancanza, carente o irregolare prestazione dei documenti richiesti al fine della stipulazione del contratto;
- mancata assunzione del servizio, alla data stabilita;
- interruzione del servizio, anche parziale, non autorizzata;
- in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal contratto;
- nel caso di gravi mancanze ai disposti previste dalla vigente normativa in materia di tutela e controllo degli animali d'affezione, verificabili dall'Azienda sanitaria competente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;

Qualora si riscontrasse l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificato, l'Amministrazione Comunale, fatti salvi i maggiori diritti del Comune, procederà in pieno diritto e senza formalità di sorta, con semplice atto amministrativo alla risoluzione di ogni rapporto con la Ditta stessa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 20 - RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed inoltre è tenuto all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto, comprese le norme sulla formazione del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Le vertenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno di competenza dell'Autorità Giurisdizionale Civile di Taranto. È esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.
